



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA  
n. 03/2015  
CIG 614583577A

SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SFUSI IN LEGNO

	<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	<b>PROCEDURA APERTA</b> n. 03/2015 CIG 614583577A
--	--------------------------------------	---

- CAPO I -

**NORME GENERALI DI CONTRATTO**

**ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di trasporto di rifiuti sfusi in legno, codice CER 19 12 07, di origine domestica o assimilati oggetto di raccolta differenziata, stoccati presso l'impianto di GAIA SPA S.p.A. verso impianti di recupero autorizzati.

La quantità è pari a circa 2.400 tonnellate/anno, salvo il diritto di GAIA S.p.A. di avvalersi dell'opzione di richiedere il trasporto di ulteriori 480 tonnellate.

Attualmente l'impianto di destino è ubicato in Via Leonardo da Vinci, 8, Mortara (PV).

**ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta così come definita dall'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/06, ai sensi dell'art. 124 del decreto citato, da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base di gara.

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta formulando un prezzo in Euro a chilometro. Il prezzo posto a base di gara è pari a **3,20 €/Km** al netto dell'IVA.

L'importo contrattuale presunto è pari a € 144.096,00 (euro centoquarantaquattromilanovantasei/00), oltre IVA di Legge.

L'importo dei costi relativi agli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso è stato stimato pari a zero.

La distanza chilometrica è stata determinata utilizzando il sito internet [www.michelin.it](http://www.michelin.it) – link “itinerari” – sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto” indicando l'indirizzo del Polo di trattamento RSU e quello dell'impianto di destino .

**ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.**

I rapporti tra l'Appaltatore e GAIA SPA S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti ovvero da suo incaricato, attraverso i quali GAIA SPA S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a GAIA SPA S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale GAIA SPA S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire un numero di fax e un indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà fornire un numero di telefono di un responsabile da contattare in caso di emergenze attivo nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana (festivi compresi).

È stato nominato direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010 e s.m.i. il responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara: con tale corrispettivo si intendono interamente compensate da GAIA SPA S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di che trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 “Revisione prezzi”.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società GAIA SPA S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

**ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del servizio oggetto di gara è fissata in trentasei mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto, formalizzato con la sottoscrizione di apposita scrittura privata da registrare in caso d'uso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. GAIA SpA si riserva la facoltà di richiedere alla ditta affidataria una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto

#### ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del servizio risultante all'atto dell'aggiudicazione si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto. L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.

#### ART. 7 - GARANZIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, a garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire apposita cauzione, pari minimo al 10% del valore contrattuale.

#### ART. 8 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto; tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da GAIA SPA S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per GAIA SPA S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere a GAIA SPA S.p.A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti GAIA SPA S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

L'importo sarà calcolato sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

Le quantità liquidate saranno desunte dalle bolle di pesatura presso gli impianti di destinazione, nonché previa verifica di tutti i certificati di smaltimento rilasciati dall'impianto di destinazione finale.

L'importo mensile da fatturare sarà determinato dalla somma dei prodotti ottenuti delle quantità smaltite nel mese di riferimento per il prezzo di aggiudicazione.

Le fatture dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di GAIA SPA S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, o all'indirizzo e-mail: [contabilita@gaia.at.it](mailto:contabilita@gaia.at.it).

Il pagamento, effettuato ai sensi di legge tramite bonifico bancario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Si fa presente, che ai sensi della recente normativa (D.L. 66/1 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014), vi è l'obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.

#### 9.2 RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10

Ai sensi dell'articolo 4, c.3, del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento.

### 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche. GAIA SPA S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L'aggiudicatario nei contratti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.

### ART. 11 - MODIFICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 163/06, GAIA SpA potrà richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, prodotti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b) e c), GAIA SpA può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Potrà infine richiedere varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al

momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

## ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

In caso di ritardata esecuzione la prestazione ordinata la stazione appaltante potrà applicare una penale pari al 5% dell'importo del servizio interessato per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta Affidataria, è tenuta al pagamento di penali nella misura e secondo i criteri sotto indicati:

- 1) ritardo nell'esecuzione di un ritiro programmato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo; dopo tre giorni lavorativi la ritardata esecuzione si trasforma in mancata esecuzione e la penale applicabile è cumulabile con la successiva
- 2) Mancata esecuzione di un ritiro programmato: Euro 500,00

Le penali saranno applicate tramite apposito atto da notificare alla ditta affidataria la quale avrà facoltà di produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'atto. GAIA SpA, a proprio insindacabile giudizio, può decidere l'accoglimento parziale o totale delle giustificazioni addotte o procedere al diniego.

In quest'ultimo caso l'importo delle penali determinate vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento motivato da notificare alla ditta affidataria.

Dopo tre contestazioni gravi, anche non consecutive, comportanti applicazione delle suddette penali, la stazione appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto come specificato al successivo articolo 9.

L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

### 12.1 PENALI

Qualora si verificano inadempimenti, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In particolare è stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate secondo quanto previsto dall'art. 145, c.3 del DPR 207/10 e s.m.i.:

1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'inizio del servizio è specificamente stabilita una penale pari **all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni cinque; decorso il quinto giorno senza che la prestazione sia stata completamente eseguita la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al **10%** dell'ammontare netto contrattuale, a titolo di mancato adempimento;
2. mancata effettuazione di un trasporto, in situazioni normali, qualora ciò non pregiudichi in modo grave il servizio, GAIA SPA S.p.A. applicherà una penale pari al **0,3 per mille dell'importo netto contrattuale**, per ciascun carico non effettuato e per ciascuna giornata in cui si è manifestata l'infrazione;
3. mancata effettuazione di un trasporto in situazioni di emergenza, GAIA SPA S.p.A. applicherà una penale pari al **0,5 per mille dell'importo netto contrattuale**, per ciascun carico non effettuato e per ciascuna giornata in cui si è manifestata l'infrazione;

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al CdA di GAIA SPA S.p.A. la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

### 12.2 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno segnalati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a GAIA SPA S.p.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni, a giudizio di GAIA SPA S.p.A., non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, GAIA SPA S.p.A. emetterà nota di debito e tratterà l'importo dal primo pagamento in scadenza o, in mancanza, dalla cauzione.

### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo tre inadempienze gravi anche non consecutive degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e a titolo di penale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, all'infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Sono considerate inadempienze gravi:

- il ritardo di oltre dieci giorni nell'esecuzione di un servizio ordinato,
- la mancata osservanza del piano di sicurezza,

Il contratto si intenderà inoltre risolto:

- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con GAIA SPA S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'aggiudicatario o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a GAIA SPA S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
- qualora vengano accertate infrazioni in materia di lavoro subordinato e/o in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti normative;
- qualora l'affidatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- qualora l'affidatario non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o assicurazione;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del fornitore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.
- in caso venga omessa la restituzione entro i termini di legge della 4° copia dei formulari di identificazione del rifiuto.

Si applica l'art. 136, c.6 del D.Lgs. 163/06 e smi "Codice dei contratti". Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione contrattuale, il fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alle maggiori spese a carico di GAIA SpA per il rimanente periodo contrattuale.

GAIA si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

### **ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO**

GAIA SPA S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno quindici giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R.

In tal caso GAIA SPA S.p.A. sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore e idoneamente documentate;

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a SpA

	<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	<b>PROCEDURA APERTA</b> n. 03/2015 <b>CIG 614583577A</b>
--	--------------------------------------	--

Ai sensi dell'art. 1671 del CC GAIA SpA può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

#### **ART. 15 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società GAIA SPA S.p.A. provvederà a termini di legge.

#### **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

#### **ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Con l'Appaltatore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.

In pendenza della stipulazione del contratto, GAIA SPA S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato art. 11, potrà ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di GAIA SPA S.p.A.: l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate.

- da parte dell'Appaltatore entro il termine fissato: GAIA SPA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'Appaltatore stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta.

#### **ART. 18 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; GAIA SPA S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A S.p.A. ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A S.p.A.

- CAPO II -  
PRESCRIZIONI TECNICHE

**ART. 20 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere svolto con partenza dall'impianto GAIA SPA di Asti, Fraz. Quarto Inferiore 273/d verso gli impianti individuati da GAIA SpA. per un numero di viaggi di circa 3/4 a settimana e totale di circa 190 viaggi/anno

Il destinatario previsto per l'anno 2015 è l'impianto di Mortara del Gruppo Mauro Saviola S.r.l.; GAIA SPA si riserva comunque la facoltà di variare l'impianto di destino inviando apposito preavviso di almeno otto giorni lavorativi; in tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla nuova destinazione.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione due cassoni scarrabili della capacità di almeno 30 m<sup>3</sup> consegnati a GAIA SpA in comodato gratuito per tutta la durata dell'appalto al fine di consentire il ritiro del rifiuto secondo il metodo "vuoto con pieno".

Ogni viaggio sarà costituito obbligatoriamente dal prelievo contesuale di due cassoni scarrabili quindi i mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere costituiti da autocarro con rimorchio.

Gli automezzi dovranno essere autorizzati dall'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 per il Cer 19 12 07.

GAIA SpA emetterà via fax, mail o altro mezzo concordato tra le parti le richieste settimanali entro il giovedì precedente indicando il numero e i giorni di ritiro. L'appaltatore avrà tempo tre giorni lavorativi per l'espletamento del servizio per non incorrere nelle penali di cui all'art. 8

Il servizio di ritiro dovrà essere svolto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 17:30 (orario continuato)

La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di variare l'orario di apertura dell'impianto in relazione alle proprie necessità gestionali; in tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi ai nuovi orari.

Le operazioni di carico dei cassoni saranno effettuate da personale e macchine operatrici di GAIA SpA.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante le targhe degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio, che dovranno corrispondere a quelle degli automezzi autorizzati dai competenti Organi, garantendone il possesso, continuativamente, per tutta la durata del servizio.

Le operazioni di pesatura devono essere effettuate in uscita dall'Impianto di Asti ed in ingresso all'Impianto di recupero.

I trasporti dovranno avvenire nel rispetto degli della tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06.

**ART. 21 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE**

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità del servizio come descritte al precedente art. 20;
- la continuità dello svolgimento del servizio;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti dell'appaltatore;
- il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo il tragitto;

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni al trasporto da parte delle autorità competenti. Verificandosi tale evidenza, la stazione appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'appaltatore ad alcun indennizzo e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

- i mezzi per il trasporto e i cassoni dovranno essere sempre efficienti al fine di evitare spargimenti e gocciolamenti;
- negli impianti dovranno essere rispettate le norme di viabilità e sicurezza stabilite dal codice della strada e quelle più restrittive presenti all'interno degli impianti.

**ART. 22 - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione del servizio, con primaria Compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

**A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):**

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di G.A.I.A. S.p.A. esistenti o a terzi in generale, senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica ( es. danni da interruzione e/o da sospensione di attività), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

**B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):**

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

**C) assicurazione responsabilità civile inquinamento (RC inquinamento)** con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A.

In alternativa alle specifiche polizze che precedono, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto previo invito dell'Ente appaltante, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifici, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

## **ART. 23 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da

osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza. L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

La ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Documento Unico di valutazione dei rischi, nonché a tutte le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze delle attività.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre restituire prima dell'inizio dei lavori il modulo MD\_GAO34 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.

L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, si impegna ad aprire una propria posizione contributiva presso l'INPS e presso l'INAIL di Asti ed a non avvalersi della possibilità di accentramento contributivo presso detti enti in località diversa da quella di Asti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ispettorato del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

#### **ART. 24 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALL'APPALTO**

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, il fornitore deve munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione.

#### **ART. 25 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Entro quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione del contratto emetterà l'attestazione di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore,
- il nominativo del direttore dell'esecuzione,
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	PROCEDURA APERTA n. 03/2015 CIG 614583577A
--	-------------------------------	--

\*\*\*\*\*